

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

V.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 11 MARZO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:		Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	36	GRAZIOSI e MARENGHI: Esenzione dal limite di età, ai fini dell'ammissione ai nuovi concorsi per posti di sanitario condotto, per i sanitari dichiarati idonei nei concorsi del 1947 e non sistemati. (269)	41, 47
Saluto al Ministro del lavoro e della previdenza sociale:		PRESIDENTE	41, 42, 44, 45, 47
PRESIDENTE	36	ZACCAGNINI, <i>Relatore</i>	41, 42, 43, 44, 47
VIGORELLI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	36	VENEGONI	42
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		CHIAROLANZA	42
Disposizioni varie in materia di assegni familiari. (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (483)	36	GRAZIOSI	42
PRESIDENTE	36	SANTI	42
REPOSSI, <i>Relatore</i>	36	REPOSSI	42
Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie. (<i>Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato</i>). (486)	38	MAGLIETTA	43
PRESIDENTE	38, 39, 40	CERAVOLO	43
BARTOLE, <i>Relatore</i>	38, 39	BARBERI	43
VENEGONI	39, 40	CACCIATORE	43
SANTI	39	BETTOLI	44
DI VITTORIO	39	DI VITTORIO	44, 45
DE MARIA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	40	DE MARIA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	44
Aumento degli assegni familiari alle maestranze addette alle lavorazioni della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali. (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (549)	40	MORELLI	44
PRESIDENTE	40	DI VITTORIO ed altri. Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633 (340); e DI LEO e GIGLIA: Riapertura del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base, di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518. (515)	45
REPOSSI, <i>Relatore</i>	40	PRESIDENTE	45, 47
		REPOSSI, <i>Relatore</i>	45, 46
		MORELLI	46
		ANGELUCCI MARIO	46
		BUTTÈ	46
		FERRARA	46

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIM. DELL'11 MARZO 1954

	PAG.
DI VITTORIO	46, 47
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	47
Senatore MARIANI: Provvedimenti a favore dei lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili. (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (506)	48
PRESIDENTE	48
MORELLI	48
DI VITTORIO	48
Senatori BITOSI, MASSINI e MANCINELLI: Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive. (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (548)	49
PRESIDENTE	49
MORELLI	49
Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	50, 51
MACRELLI	50
DI VITTORIO	50
ZACCAGNINI	51
CACCIATORE	51
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	51

La seduta comincia alle 10,30.

REPOSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che alla seduta odierna interviene l'onorevole Graziosi, presentatore della proposta n. 269.

Saluto al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

PRESIDENTE. Mi è assai gradito porgere personalmente ed a nome della Commissione tutta, il saluto ed il benvenuto all'onorevole Vigorelli, nuovo Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con l'augurio più fervido che egli possa svolgere un'opera fattiva nel delicato dicastero che gli è stato affidato. La nostra Commissione, naturalmente, sarà lieta di collaborare per tradurre in legge i provvedimenti che egli farà promuovere dal Governo a favore della classe lavoratrice.

Con uguali sentimenti rivolgo anche un saluto al Sottosegretario di Stato, onorevole Pugliese ed all'Alto Commissario aggiunto al-

l'igiene e alla sanità pubblica, onorevole De Maria.

VIGORELLI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono assai grato all'onorevole Presidente per il saluto rivoltomi anche a nome della Commissione.

Io sono certo che la vostra collaborazione, anche sotto forma di controllo e di critica, sarà viva e continua e che riusciremo ad intenderci facilmente su tutti i problemi che saremo chiamati a risolvere. Se da parte di tutti vi sarà lo stesso spirito di collaborazione, di solidarietà reciproca e di cordialità che ora l'onorevole Rapelli ha avuto la bontà di esprimere, sono certo che lavoreremo proficuamente. (*Applausi*).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni varie in materia di assegni familiari. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (483).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni varie in materia di assegni familiari ».

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

REPOSSI, *Relatore*. Si tratta di un disegno di legge già approvato dal Senato ed il cui contenuto è noto a tutti i membri della Commissione; non ho, pertanto, particolari dichiarazioni da fare: mi limito a raccomandarne la approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa.

Passiamo senz'altro all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò in votazione unitamente alla tabella annessa.

ART. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 16 giugno 1952, gli assegni familiari per il settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati nella misura unica per gli impiegati ed operai, prevista dalla tabella A allegata alla presente legge vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

(È approvato).

ART. 2.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente articolo 1, l'importo della retribuzione giornaliera fino alla concorrenza del quale è do-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIM. DELL'11 MARZO 1954

vuto il contributo per gli assegni familiari previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136, è elevato, per i soli lavoratori di sesso maschile, a lire 900.

(È approvato).

ART. 3.

A far tempo dal primo periodo di paga avente inizio nel gennaio 1954 l'aliquota del contributo per gli assegni familiari prevista dall'allegata tabella A, è elevata al 28,50 per cento della retribuzione.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma è dovuta un'addizionale, al contributo predetto, dell'1,50 per cento della retribuzione fino all'estinzione del disavanzo prodotti nella gestione per il settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari in dipendenza dell'aumento delle misure degli assegni stessi disposto con l'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare della retribuzione al lordo corrisposta al lavoratore, fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per la Cassa unica assegni familiari, la Cassa integrazione

guadagni degli operai dell'industria e la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, può essere modificato, in relazione all'andamento delle gestioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

(È approvato).

ART. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 15, comma terzo e quarto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono estese ai contributi dovuti per la Cassa unica assegni familiari, per la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e per la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.

(È approvato).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

TABELLA A.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVI CONTRIBUTI PER L'INDUSTRIA

(comprensivi degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni)

A) ASSEGNI SETTIMANALI

(ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6, di 1 × 2, di 1 × 4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Operai ed impiegati L.	918	600	330

B) CONTRIBUTI

(a carico del datore di lavoro)

Misura: 22,50 per cento sulla retribuzione lorda.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie. (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato). (586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie ».

Prego il relatore, onorevole Bartole, di riferire su questo disegno di legge già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato.

BARTOLE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, le farmacie rurali, quelle cioè dei comuni con meno di 5 mila abitanti, percepiscono un contributo annuo posto in parte a carico delle farmacie maggiori ed in parte a carico dello Stato. L'ammontare di tale contributo, la cui ragione risiede nella necessità di aiutare queste farmacie per il carattere assistenziale che esse rivestono in località per lo più montane e comunque assai disagiate, era di 4 mila lire annue prima della guerra, aumentate ad 80.000 con la legge 20 febbraio 1954, n. 54.

L'articolo 2 della legge medesima rinviava ad altro provvedimento legislativo la determinazione definitiva del contributo in maniera da commisurarne l'ammontare all'imponibile di ricchezza mobile accertato a carico delle singole farmacie.

Senonché tale accertamento è andato per le lunghe; sicché anche negli anni successivi (1951 e 1952) si è dovuto provvedere con singoli provvedimenti di legge che stabilivano l'ammontare del contributo medesimo in lire 80 mila. Poiché nemmeno ora l'amministrazione dello Stato è in grado di predisporre il provvedimento legislativo definitivo previsto dal citato articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54 (la relazione ministeriale su questo stesso disegno di legge precisa anzi che occorrerà ancora parecchio tempo per un tale adempimento) anche per il 1953 si deve provvedere in senso analogo agli anni precedenti.

Naturalmente, io non posso che proporre l'approvazione del disegno di legge, senza di che le farmacie non percepirebbero che le 4 mila lire previste dal testo unico del 1934; ma nel contempo non posso non sollecitare l'amministrazione dello Stato ad ultimare gli accertamenti relativi all'imponibile

di ricchezza mobile a carico delle farmacie non rurali, in modo da essere presto in condizione di presentare un provvedimento a carattere definitivo. All'uopo, mentre propongo la approvazione del disegno di legge in esame, sottopongo alla Commissione anche il seguente ordine del giorno:

« La Commissione XI della Camera dei Deputati, discutendo il disegno di legge riguardante la misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali ai sensi dell'articolo 115 della legge 27 luglio 1934, n. 1265;

constata come per la terza volta il Parlamento venga sollecitato ad emanare un provvedimento di proroga di detto contributo nella stessa misura stabilita provvisoriamente per il solo anno 1950 dall'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54, per il mancato accertamento da parte del Ministero delle finanze del gettito complessivo del contributo stesso corrisposto dalle farmacie non rurali per gli anni 1950, 1951 e 1952 come appunto disponeva la citata legge n. 54;

ricorda come, di fronte ad analogo inadempimento, venne approvato, in occasione della discussione della legge 16 ottobre 1952, n. 1315, un ordine del giorno che impegnava il Governo a regolarizzare la situazione nel corso dell'anno finanziario 1952-53 mentre ora, nella relazione che accompagna questo ulteriore provvedimento di proroga (stampato n. 178 del Senato della Repubblica), viene esplicitamente dichiarato che gli accertamenti in corso potranno richiedere ancora un periodo di tempo « prevedibilmente lungo »;

invita, pertanto, il Governo a voler prendere opportuni provvedimenti volti allo scopo di determinare a mezzo degli organi competenti gli imponibili di ricchezza mobile a carico delle singole farmacie o comunque a proporre una legge che li determini in altra forma;

ravvisa la necessità che il contributo di che trattasi, spettante alle farmacie rurali a mente dell'articolo 115 del testo unico leggi sanitarie e previsto originariamente in lire 4.000 annue, elevato di 20 volte con legge 20 febbraio 1950, n. 54, venga opportunamente adeguato a 50 volte anteguerra così come da tempo proposto dal Consiglio Superiore di Sanità, dandone esplicito mandato al Governo che dovrà conseguentemente porsi il caso di analogo adeguazione per quanto concerne il reddito massimo delle farmacie rurali non di nuova istituzione, accertato nell'ultimo triennio (comma 2° articolo 115 testo unico delle

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIM. DELL'11 MARZO 1954

leggi sanitarie, comma 2°, articolo 1, legge 20 febbraio 1950, n. 54 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VENEGONI. La legge 20 febbraio 1950 prevedeva addirittura che il contributo fosse pari all'ammontare dell'imponibile di ricchezza mobile accertato per ogni singola farmacia. Ora mi pare, invece, che nella legge che stiamo per prorogare c'è una misura unica per tutte le farmacie. Mi sembra che questo criterio, che fissa un contributo unico per tutte le farmacie non rurali grandi e piccole, non si concili con un criterio discriminatore in rapporto all'importanza delle singole farmacie e ai loro presumibili guadagni. Per questa ragione non siamo molto favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge. Desidererei dall'onorevole relatore dei chiarimenti non solo sulle difficoltà che sorgono per arrivare a stabilire il contributo di ricchezza mobile, ma anche sui criteri che potrebbero ispirare una eventuale nostra proposta che commisuri il contributo ai guadagni effettivi di ogni singola farmacia.

BARTOLE, Relatore. La legge 20 febbraio 1950, che in sostanza riecheggia l'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, stabiliva che, eccezionalmente per il 1950, il contributo previsto nel 1934 in quattro mila lire venisse moltiplicato per venti. La legge aggiungeva che, con successivo provvedimento legislativo, « sarà determinata l'entità del contributo da corrispondersi negli anni successivi, in maniera da commisurarne l'ammontare all'imponibile di ricchezza mobile accertato a carico delle singole farmacie ». Negli anni 1951, 1952 e 1953 il Ministero delle finanze e gli organi competenti hanno dichiarato che non erano ancora in grado di accertare questo imponibile. Noi abbiamo ripetutamente sollecitato il Governo, con appositi ordini del giorno, a fare gli accertamenti. Effettivamente il contributo unico di 80 mila lire all'anno era stabilito allora con carattere del tutto provvisorio: ma, data la situazione, noi non possiamo che riferirci all'applicazione di un provvedimento che consente almeno un beneficio. Anche il Senato, lamentando questa inadempienza da parte dell'esecutivo, ha approvato un ordine del giorno identico al mio. Io ho solo aggiunto la proposta di rivedere anche il problema del contributo. Perché se il costo della vita è aumentato di cinquanta volte, non si comprende perché il contributo venga elevato di 20 volte. Le farmacie di cui ci accuiamo danno un margine economico di appena 70 mila lire al mese a un profes-

sionista il quale, per tutto l'anno, è costretto al suo posto ad assolvere le sue importanti funzioni.

Pregherei l'onorevole Venegoni di desistere dalle sue riserve, perché, se non approviamo questo disegno di legge, questa gente, che pure ha il diritto di avere un contributo, non riceverà niente. Si tratta di un contributo che non è totalmente a carico dello Stato. La legge del 1949 stabilisce un contributo a carico delle farmacie non rurali; il Ministero dell'interno deve integrare questa somma fino alla concorrenza di 80 mila lire all'anno.

Secondo me si dovrebbe, quindi, approvare, per necessità di cose, questo provvedimento, come ha fatto il Senato, impegnando il Governo a procedere, entro l'esercizio finanziario in corso, agli accertamenti, in modo da avere i dati definitivi sul reddito accertato in base alla ricchezza mobile per il triennio 1950-1952, considerando la possibilità, per le farmacie che si trovino nelle condizioni previste dalla legge, di elevare il contributo adeguandolo al costo della vita, moltiplicandolo per 50 anziché per 20.

VENEGONI. Manteniamo le nostre riserve perché, andando avanti di questo passo, l'anno venturo ci troveremo di nuovo a prorogare la legge. Si dovrebbe pertanto rimandare la approvazione della legge e fare le opportune pressioni perché l'impegno sia mantenuto.

BARTOLE, Relatore. Ma intanto questa gente aspetta.

SANTI. Pur associandomi alle riserve dell'onorevole Venegoni, mi sembra però che, allo stato attuale delle cose, non rimanga che approvare il disegno di legge, altrimenti gli interessati vengono privati di un beneficio senza averne colpa. La colpa è del Governo, che non fa gli accertamenti. Impegniamo quindi il Governo ad ultimare i suoi adempimenti.

DI VITTORIO. Noi potremmo rinviare l'approvazione del disegno di legge di 15 giorni, chiedendo intanto al Governo quando intenda presentare un progetto che risolva il problema ponendo fine alle continue proroghe. Insomma, dovremmo far sentire che il legislatore è seccato dal fatto che da tre anni si va avanti con un regime provvisorio.

PRESIDENTE. Si può invitare il Governo a prendere entro un certo termine gli opportuni provvedimenti.

BARTOLE, Relatore. Ricordo che al Senato furono sollevate le stesse riserve dell'onorevole Venegoni, ma, per non pregiudicare gli interessi di questa categoria, fu deciso di

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIM. DELL'11 MARZO 1954

approvare il disegno di legge presentando nel contempo un ordine del giorno identico al mio.

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Faccio presente che la misura del contributo non è indiscriminata, ma varia secondo il numero di abitanti dei vari comuni. Quello che noi dovremo cercare di risolvere è il problema del contributo delle farmacie non rurali, in rapporto all'ammontare della ricchezza mobile.

Per questo al Senato alcuni commissari hanno tenuto lo stesso atteggiamento dell'onorevole Venegoni ed hanno invitato il Governo a determinare questo imponente e a presentare un disegno di legge a carattere definitivo. Senonché si tratta di un accertamento non semplice, che necessita di parecchio tempo per essere portato a completamento, per cui anche i senatori della opposizione hanno finito per entrare nell'ordine di idee di approvare il disegno di legge governativo, sia pure invitando il Governo a sollecitare l'accertamento in parola. In questo senso il Governo ha preso impegno, così come prende impegno davanti a questa Commissione, assicurando che ci renderemo zelanti perché gli accertamenti siano condotti a termine il più presto possibile.

Se poi non si volesse approvare questo disegno di legge, davvero si creerebbe una situazione insostenibile, perché, come giustamente ha rilevato il relatore Bartole, i titolari delle farmacie rurali verrebbero a percepire 4.000 lire per tutto l'anno, ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie del 1934.

Io prego pertanto i colleghi dell'opposizione di rendersi conto di questo stato di cose che, se non si vogliono danneggiare gli stessi farmacisti interessati ad avere il sussidio, rende, in un certo senso, inevitabile l'approvazione di questo disegno di legge.

VENEGONI. Naturalmente con il mio intervento non ho affatto voluto danneggiare le farmacie rurali: il mio intendimento infatti è che, in ogni caso, il loro sussidio sia garantito. Se esso non potrà essere versato con i contributi dei farmacisti dei centri maggiori, lo sarà a totale carico dello Stato, ma è evidente che della carenza legislativa, in ogni caso, non ne dovranno soffrire i farmacisti più poveri. Comunque, prendendo atto dell'impegno dell'onorevole Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità, aderiamo al suo invito di approvare questo disegno di legge, nella viva speranza che sia l'ultimo che siamo chiamati ad adottare sul piano della provvisorietà.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Bartole che il Governo accetta.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Per il 1953, il contributo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54 ».

Poiché nessuno chiede di parlare, il disegno di legge, sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento degli assegni familiari alle maestranze addette alle lavorazioni della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali. (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato). (549).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento degli assegni familiari alle maestranze addette alle lavorazioni della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.

Prego il relatore, onorevole Repossi, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

REPOSSI, *Relatore*. Il presente disegno di legge trae origine dall'accordo sindacale del 3 aprile 1953, mediante il quale venivano elevati gli assegni familiari a favore delle maestranze addette alle lavorazioni della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali. Si prevede una spesa di circa 632 milioni che viene coperta aumentando i contributi dal 13 al 17 per cento.

Poiché è prassi costante rendere in termini concreti di legge gli accordi sindacali, propongo alla Commissione di dare il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione, unitamente alla tabella allegata:

ART. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1952, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessio-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIM. DELL'11 MARZO 1954

nari speciali della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati nella misura unica per gli impiegati ed operai prevista dalla tabella I allegata alla presente legge, vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

(È approvato).

ART. 2.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 22 novembre 1949,

n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

TABELLA I.

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVI CONTRIBUTI PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLA LAVORAZIONE DELLA FOGLIA DI TABACCO NEI MAGAZZINI GENERALI DEI CONCESSIONARI SPECIALI

(comprensivi degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

A) ASSEGNI SETTIMANALI

(ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6, di 1 × 2, di 1 × 4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

Aventi diritto	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Operai ed impiegati . . L.	918	600	330

B) CONTRIBUTI

(a carico del datore di lavoro)

Misura 17 per cento sulla retribuzione lorda.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge Graziosi e Marenghi: Esenzione dal limite di età, ai fini dell'ammissione a nuovi concorsi per posti di sanitario condotto, per i sanitari dichiarati idonei nei concorsi del 1947 e non sistemati. (269).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Graziosi e Marenghi: Esenzione dal limite di età, ai fini dell'ammissione a nuovi concorsi per posti di sanitario condotto, per i sanitari dichiarati idonei nei concorsi del 1947 e non sistemati.

L'onorevole Zaccagnini, relatore, ha facoltà di riferire.

ZACCAGNINI, *Relatore*. In linea di principio non sarei d'accordo per approvare una proposta di legge di questo genere. Toccando la materia riguardante un solo interesse legittimo, si rischia di sensibilizzare tanti altri interessi ugualmente legittimi.

Tuttavia, in questa proposta vi è qualche motivo di logica. Vi sono dei colleghi medici che, per tutto il periodo della guerra, non hanno avuto la possibilità di partecipare ai concorsi. Solamente nel 1947 molti di essi, che avevano 10 anni di anzianità nella professione medica, hanno, per la prima volta, dovuto affrontare il concorso e si sono trovati in gara con giovani elementi. È stato diffi-

cile, per i medici di cui ci occupiamo, vincere il concorso sia per il meccanismo del conteggio dei punti, sia per l'affollamento che si è verificato nei primi concorsi. Molti di essi, pur essendo stati dichiarati idonei a ricoprire il posto di medico condotto, non hanno tuttavia potuto ricoprirlo per mancanza di posti. Questa proposta di legge offre, di nuovo, a questi medici la possibilità di concorrere ancora, pur avendo superato il limite di età.

Tuttavia questa facoltà riguarda soltanto coloro che, nel 1947, dimostrarono la loro capacità tecnica.

VENEGONI. Quali sono i limiti di età per il concorso?

ZACCAGNINI, Relatore. Per ognuno sono un po' diversi.

Vorrei osservare che l'articolo 3 è troppo ampio qualcuno si potrebbe presentare a concorrere a 60 anni, e questo mi pare un assurdo. Quindi io direi di approvare la proposta di legge apportandovi un emendamento limitativo che sarà annunciato dall'onorevole Chiarolanza.

Raccomando, pertanto, la proposta di legge con la limitazione di cui ho parlato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIAROLANZA. Propongo di sopprimere all'articolo 3 le parole « sino alla raggiunta sistemazione dei predetti sanitari », sostituendole con queste: « entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente legge ».

GRAZIOSI. Vorrei ricordare alla Commissione che la disoccupazione dei laureati è veramente imponente, forse non inferiore alla disoccupazione del ceto operaio. Nella mia provincia di Novara vi sono ben 54 veterinari disoccupati che chiedono un posto di fattorino. Io chiederei di venire incontro almeno a quei sanitari che, pur concorrendo e risultando idonei, non sono riusciti ad avere il posto per mancanza di condotte e che, in seguito, non hanno potuto fare altri concorsi a causa della guerra.

Prego la Commissione di votare la proposta di legge con l'emendamento Chiarolanza, che io accetto.

VENEGONI. Il collega ha accennato alla disoccupazione che esiste tra i laureati, in particolare tra i veterinari.

Ma la maggior parte dei disoccupati, anche in questo campo, probabilmente non è rappresentata dai vecchi laureati, ma dai giovani.

D'altra parte, con questa legge, i posti di medico o di veterinario condotto non si moltiplicano affatto: essa, infatti, si limita a por-

re una remora alla carriera dei giovani a beneficio dei più anziani, con un criterio per lo meno discutibile, perché, se non erro, si pone un ostacolo a quel necessario processo di svecchiamento di cui indubbiamente i ruoli dei sanitari comunali risentono la necessità.

Senza volere, poi, entrare nei dettagli del provvedimento, faccio notare che voler applicare la norma di favore anche per i concorsi già espletati, purché non sia ancora stata pubblicata la graduatoria, significa davvero turbare dei concorsi già avvenuti e buttare all'aria magari delle graduatorie già formate.

Nel caso, quindi, che io ne auspico, di un passaggio all'esame degli articoli, la Commissione dovrà almeno provvedere ad apportare un emendamento a questo punto dell'articolo 3.

SANTI. Io non posso non associarmi al giusto rilievo dell'onorevole Venegoni. Se la legge aumentasse il numero delle condotte, noi non avremmo difficoltà ad approvarla, per combattere la disoccupazione intellettuale; ma la proposta Graziosi si limita a favorire dei laureati di maggiore età rispetto ai più giovani, senza considerare che i primi, appunto per avere avuto a disposizione parecchi anni di professione è probabile che una qualche sistemazione l'abbiano già trovata.

D'altra parte non si può non aggiungere che siamo ormai nel 1954, cioè a ben 10 anni dalla fine della guerra. Senza considerare poi che, come del resto ha detto anche l'onorevole relatore, se incominciamo ad aprire delle maglie in questo campo dei concorsi sanitari, tutti vorranno entrarci e non la finiremo più.

Quindi, sia pure a malincuore, la nostra parte sarebbe del parere di respingere il disegno di legge.

REPOSSI. Francamente, onorevoli colleghi, ho l'impressione che si tenda ad ampliare il problema più di quanto non occorra in realtà. Non è che si aumentino i limiti di età per tutti i partecipanti ai concorsi, ma si tratta semplicemente di voler guardare con un po' di benevolenza ad una categoria di sanitari condotti colpiti dalla guerra proprio negli anni in cui avrebbero potuto meglio sistemarsi nella loro carriera. Essi, infatti, hanno partecipato ad un solo concorso e lo hanno vinto, rimanendo esclusi dalle condotte soltanto per l'insufficienza del numero di queste. Successivamente, per il sopravvenuto limite di età, essi non hanno più potuto partecipare a nessun concorso. È evidente lo stato di inferiorità in cui essi si sono venuti a trovare rispetto a tutti i loro colleghi. Io, pertanto, sarei perfettamente d'accordo per approvare il disegno

di legge, sia pure emendato dai difetti evidenti già rilevati da qualcuno. Per esempio, io non posso non associarmi al rilievo di quanti hanno fatto notare la irrazionalità della disposizione che riguarda i concorsi già espletati ma la cui graduatoria non è ancora stata pubblicata. Effettivamente non ritengo nemmeno io opportuno turbare i concorsi già portati a conclusione e pertanto sarò d'accordo nell'emendare la legge in questo punto. In linea generale, però, io sono favorevole ad essa; perché, se pure non giova al problema della disoccupazione, tuttavia, dal punto di vista morale, appiana una situazione di evidente ingiustizia.

MAGLIETTA. Io mi limito ad una semplice dichiarazione che si basa su una constatazione di fatto. Sono sei anni che faccio parte di questa Commissione e tutte le volte che abbiamo dovuto esaminare una questione legata ai concorsi sanitari ci siamo trovati di fronte a dei casi personali. Questo sia detto per la verità e con tutto il rispetto per i colleghi che hanno presentato questa proposta di legge. Si contano addirittura a decine le leggi che noi siamo stati chiamati ad approvare in questa materia, ora per accontentare una categoria, magari ristrettissima, ora per non dire di no ad un'altra che, visto il trattamento fatto a quella precedente, aveva ragione di reclamare a sua volta giustizia, se non altro sul piano della parità di trattamento. Sarebbe davvero ora di finirla con queste eccezioni e per questo io sono contrario alla proposta di legge in esame.

CERAVOLO. A mia volta, sono piuttosto perplesso circa l'opportunità di un disegno di legge di questo genere. L'onorevole Maglietta ha effettivamente ragione nelle considerazioni generali che egli ha fatto, tanto più che non è impossibile che, una volta contentati costoro, altri si facciano avanti con analoghe pretese. Non dobbiamo infatti dimenticare che la categoria medica ha delle esigenze tutte particolari; dato che le condotte vengono conferite esclusivamente per tramite di concorso, tutti cercano di forzare le maglie dei concorsi stessi per riuscire in primo luogo ad esserne ammessi, ed in secondo luogo ad ottenere condizioni di favore per vincerli. D'altra parte non si può non riconoscere che, accettando questa proposta di legge, si danneggiano i più giovani per favorire coloro che, come ha detto l'onorevole Venegoni, bene o male una qualche occupazione l'avranno già trovata.

Per concludere io sarei, se mai, del parere di aumentare semplicemente il limite di età per

i concorsi che verranno banditi nei prossimi anni per coloro che si trovano nelle condizioni previste dal disegno di legge.

BARBERI. Come medico anziano, credo di poter dire a mia volta una parola su questo argomento. Indubbiamente si ha l'impressione che questo disegno di legge sia stato presentato per favorire poche persone e la cosa, pertanto, si presenta già sotto un brutto aspetto. Nel merito, poi, faccio rilevare che è sempre inopportuno favorire un anziano piuttosto che un giovane per una carriera medica: in tal modo non si fa che danneggiare la qualità dell'assistenza sanitaria. D'altra parte i limiti di età sono già abbastanza elastici per aumentarli ancora. È possibile che qualcuno dei medici che hanno partecipato ai concorsi del 1947 avesse già allora 45 anni, per avere usufruito dei benefici previsti per i combattenti e per altre numerose categorie. Costoro avrebbero attualmente 52 anni e francamente sarebbe troppo voler loro consentire di iniziare ora la carriera di medico condotto.

Per queste considerazioni io sono decisamente contrario all'approvazione del disegno di legge.

CACCIATORE. Ho l'impressione che non si giungerà al passaggio agli articoli, ma, nella ipotesi che ciò avvenisse, vorrei pregare di badare un poco alla forma e alla tecnica dei tre articoli. Nel primo articolo, per esempio, si parla di una deroga *una tantum*: si usa cioè un modo di dire davvero strano per un testo legislativo. Successivamente si parla di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie.

Ora noi sappiamo che i comuni e le provincie hanno un organico a parte per questi sanitari. La norma pare invece che si riferisca ai medici condotti e parla di gradi iniziali di sanitari condotti. Noi sappiamo che ogni provincia ha un organico di medici, che non ha niente a che fare con i medici condotti.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Ma no! Sono compresi tutti.

CACCIATORE. Inoltre non mi sembra serio parlare di carta da bollo in una proposta di legge! (articolo 2). Mi sembra anche stonato che si dica che nella carta da bollo deve essere richiamata la *Gazzetta Ufficiale* che pubblicò la relativa graduatoria. Si intende che è la prefettura che deve rilasciare il certificato. Nell'articolo 3 si contemplano i tre casi in cui la legge si applica. Per me la legge non può essere applicata ai concorsi banditi, perché vi sono dei diritti quesiti, da parte di terzi, nel momento stesso in cui è stato bandito il

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIM. DELL'11 MARZO 1954

concorso. Peggio ancora per quei concorsi per i quali non è stata pubblicata la graduatoria; qui potremo avere a maggior ragione opposizione da parte di terzi. Rimarrebbero solo i concorsi da bandire.

BETTOLI. Comprendo le preoccupazioni dell'onorevole Graziosi nei riguardi dei professionisti. Però dobbiamo tener conto che i concorsi sono già abbastanza complessi e che con una disposizione di questo genere diventeranno ancor più complessi. Ma vi è di più: i limiti di età sono molto importanti, perché non si possono mandare persone molto anziane in paesi montani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Le riserve contro l'impostazione dell'onorevole Graziosi mi sembrano giuste. Evidentemente questa proposta di legge non può diminuire la disoccupazione esistente nel settore intellettuale. Vorrei però osservare che le condotte a rotazione, che sono le più disagiate, sono ricoperte proprio dai sanitari più anziani che hanno titoli maggiori per esservi preposti come interini. Quindi non è vero che questi sanitari anziani siano disoccupati. Ora non si chiede che queste persone, già risultate idonee, siano sistemate automaticamente, come avviene per qualche settore del pubblico impiego, ma si chiede che per esse si riaprano dei termini per adire un concorso a condizioni di parità con altri. Con questo non si migliora la situazione dei giovani, ma nemmeno si peggiora. Quindi sarei d'accordo per concedere per tre anni la possibilità di adire il concorso. Sono anche d'accordo che non si turbino i concorsi già espletati, dei quali vi sia una graduatoria. Però, entro questi limiti, possiamo accettare la proposta di legge. In questo modo il sanitario si fermerebbe probabilmente nella zona dove già presta servizio.

DI VITTORIO. Vorrei fare una domanda al relatore. Nel 1947, dopo la guerra, si sono riaperti i concorsi. I medici interessati a questa legge hanno avuto la facoltà, dal 1947 in poi, di partecipare ai concorsi?

ZACCAGNINI, *Relatore*. Per semplificare, farò l'esempio di un medico che nel 1937, ultimo anno in cui è stato bandito il concorso prima della guerra, avesse avuto 24 anni. Egli ha partecipato al concorso ma non lo ha vinto. Aveva ancora dinanzi a sé, normalmente, altri 10 concorsi prima di raggiungere il limite di 35 anni. Vi è stata la parentesi della guerra. Nel 1947, alla soglia dell'ultimo limite, ha partecipato al primo concorso che dopo 10 anni si è presentato ed è stato dichiarato

idoneo. Però, a causa del limitato numero dei posti, è rimasto fuori. Successivamente non ha potuto ripresentarsi al concorso del 1948 perché aveva superato i limiti di età. Quindi costui, invece di avere avuto a disposizione 10 concorsi per sistemarsi, ne ha avuti solo due. Ora si chiede che costui abbia la possibilità, ancora per 3 anni, di adire il concorso.

DE MARIA, *Alto commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Ai colleghi che si sono espressi in senso contrario alla proposta di legge, voglio far notare che essa non ha lo scopo di agire sul problema della disoccupazione, ma semplicemente quello di compiere un'opera di giustizia. In proposito io non ho bisogno di ricordare i numerosissimi precedenti. Mi limito a ricordare il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, con cui venivano messi in ruolo tutti gli avventizi dell'amministrazione statale o parastatale e degli enti locali, decreto legge non esteso ai sanitari. Ricordo ancora la legge 1° marzo 1949 in base alla quale, nei concorsi sanitari, venivano stabilite condizioni di preferenza, per la immissione in un servizio di ruolo, per coloro che avevano occupato quello stesso posto in qualità di avventizi. Questa legge, non solo non ha favorito coloro che erano stati distolti dalla carriera per ragioni militari, ma addirittura li ha danneggiati, essendo evidente che costoro, appunto per il fatto di essere in guerra, non potevano essere avventizi in nessun servizio.

La proposta di legge Graziosi-Marenghi, invece, ha lo scopo di aiutare, una volta tanto, finalmente, coloro che sono stati danneggiati dallo stato di guerra. Non vi è dubbio che, in linea di principio, è antipatico stabilire delle eccezioni e delle condizioni di favore, ma in questo caso si tratta di sanare una ingiustizia evidente dovuta a causa indipendente dagli interessati.

Fatte queste osservazioni di principio, io mi associo al relatore per quanto riguarda il limite di tre anni, nonché a coloro che hanno obiettato l'inopportunità di estendere l'eventuale beneficio anche nei riguardi dei concorsi già espletati.

PRESIDENTE. Poiché l'opinione della Commissione mi sembra incerta, ritengo opportuno porre ai voti il passaggio agli articoli. Darò prima la parola a chi intendesse fare dichiarazioni di voto.

MORELLI. Ritengo che la proposta di legge, con le limitazioni indicate dal relatore e con le opportune modifiche ora accettate anche dall'Alto Commissario aggiunto, possa essere accolta. Chiudere la porta dei concorsi

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIM. DELL'11 MARZO 1954

in faccia a questi sanitari significherebbe riservare loro un trattamento assai peggiore di quello che abbiamo usato verso infinite altre categorie.

DI VITTORIO. A mia volta, pur ritenendo che in generale debbano essere favoriti i giovani piuttosto che gli anziani, cioè coloro che sono nella parabola ascendente della vita e quindi anche della attività professionale, debbo rendermi conto che la proposta di legge, limitata nel senso indicato dal relatore, rappresenta un atto di riparazione verso una categoria di gente colpita da una situazione di ingiustizia. Quindi mi permetto di invitare i colleghi della mia parte, che sono già intervenuti nella discussione, ad astenersi dal voto sul passaggio agli articoli in modo da rendere possibile l'esame degli articoli e la successiva loro approvazione, con le aggiunte indicate dagli intervenuti e ritenute opportune dalla maggioranza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

(È approvato).

Propongo che il relatore, l'onorevole Repossi, l'onorevole Chiarolanza e l'onorevole Cacciatore siano incaricati di rivedere la formulazione degli articoli, tenendo presenti le osservazioni emerse nel corso del dibattito, in modo che alla Commissione possa essere sottoposto un testo meglio formulato.

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La discussione è quindi rinviata in attesa che il Comitato ristretto, testé nominato, presenti il nuovo testo.

Passiamo, intanto, al successivo punto dell'ordine del giorno.

Discussione delle proposte di legge Di Vittorio ed altri: Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633, (340) e Di Leo e Giglia: Riapertura del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518. (515).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge: Di Vittorio ed altri: « Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 633 », e Di Leo e Giglia: « Riapertura del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi

base, di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518 ».

L'onorevole Repossi relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

REPOSSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la provvida legge 28 luglio 1950, n. 633, accordò il termine di un anno agli impiegati già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto dell'articolo 38 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 936, per l'esercizio della facoltà di provvedere al pagamento dei contributi assicurativi-base arretrati, allo scopo di conseguire le prestazioni assicurative.

Risulta, da varie segnalazioni pervenute alle organizzazioni sindacali, che un certo numero di impiegati, per non avere avuto tempestiva notizia della legge, non hanno potuto esercitare la facoltà di cui sopra nel termine stabilito, ed in conseguenza di ciò avrebbero perduto la possibilità di conseguire i suddetti benefici.

Sembra pertanto opportuno riaprire per una sola volta il termine di cui sopra, allo scopo di evitare il danno che deriva agli impiegati in questione.

Dal punto di vista sostanziale, il relatore non è contrario all'accoglimento delle due proposte di legge che hanno lo stesso contenuto e che quindi possono essere fuse in una sola. Dal punto di vista formale, però, penso che si debba adottare il testo della proposta Di Leo-Giglia, perché fa riferimento alla legge di proroga del 1951 anziché a quella precedente del 28 luglio 1950.

Una differenziazione fra le due proposte riguarda il termine di proroga: quella Di Vittorio prevede un anno, mentre quella Di Leo-Giglia prevede soltanto sei mesi. Io sarei d'avviso di adottare il termine dell'onorevole Di Vittorio. Pertanto, concludendo, si dovrebbe adottare il testo della proposta Di Leo, elevando il termine ad un anno, giusta la proposta Di Vittorio. Naturalmente la proposta unificata andrebbe sotto i nomi degli onorevoli Di Vittorio, Lizzadri, Novella, Santi, Foa, Di Leo e Giglia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Desidero io stesso prospettare un caso interessante. Da un organizzatore sindacale ho ricevuto la seguente lettera:

« ...Vi sono in Italia alcune centinaia di lavoratori — io compreso — che stanno per raggiungere l'età pensionabile senza avere potuto effettuare il versamento di un'apprezzabile somma di contributi alla Previdenza so-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIM. DELL'11 MARZO 1954

ciale, e ciò a causa del fatto che, durante il nefasto regime, sono stati in carcere oppure al confino di polizia nelle isole, perciò nella materiale impossibilità di essere occupati e quindi di eseguire i versamenti previdenziali. Io, ad esempio, ho scontato oltre dieci anni fra carcere e confino nelle isole di Lampedusa, Lipari, Ponza e Ventotene, ho avuto due anni di ammonizione che praticamente significavano forzata disoccupazione, di più sono stato assente dall'officina presso la quale ero occupato, per quasi tutto il periodo della lotta di liberazione. Ora l'ammontare dei miei versamenti è assai modesto e la pensione di cui avrò diritto, fra sei mesi, sarà irrisoria.

Ritengo che, se nella nuova legge, sia pure con un articolo aggiuntivo, fosse stabilito che quei lavoratori che si trovano nelle mie condizioni avranno diritto a far calcolare gli anni trascorsi in cattività alla stessa stregua di quelli di guerra, cioè come se i versamenti fossero stati realmente effettuati, si farebbe quell'atto di giustizia che il Senato non ha fatto e si fisserebbe una norma opportuna e umana, oltre che politicamente doverosa, se non altro perché sarebbe riparatrice di uno dei tanti delitti del fascismo.

Qualora insorgessero difficoltà di ordine pratico o finanziario all'applicazione indiscriminata dell'auspicata norma, si potrebbero adottare alcuni criteri limitativi, quali:

a) applicazione solo nei confronti di coloro che ne faranno regolare domanda corredata da documenti rilasciati dall'autorità giudiziaria o di polizia comprovanti il motivo politico delle condanne inflitte dal tribunale o dei provvedimenti della Commissione provinciale per il confino di polizia ed il periodo effettivamente scontato;

b) di coloro che abbiano scontato almeno cinque anni in carcere o al confino in Colonia, cioè in un'isola.

Sono sicuro che apprezzerai le ragioni che mi inducono ad inviarti la presente, tanto più che io interpreto l'aspirazione di tanti miei compagni di lotta e sofferenza, « quali si trovano, come me oggi, ad essere sulla soglia della vecchiaia senza la certezza di un pane e di un tetto per il loro domani... ».

Onorevoli colleghi, io credo che si possa soddisfare il desiderio di chi ha scritto questa lettera.

REPOSSI, *Relatore*. Sono d'accordo con il contenuto della lettera e con quanto ha detto il Presidente. Io che ho avuto un fratello che ha scontato 17 anni di carcere, sono il primo a sostenere che bisogna pensare a coloro che

hanno sofferto. Ma qui sorge l'ostacolo dell'articolo 81 della Costituzione.

Ritengo che sarebbe più opportuno studiare insieme una proposta di iniziativa parlamentare per andare incontro a coloro che furono danneggiati da quel regime.

MORELLI. Io mi preoccupo del fatto che vi è della gente che sta per raggiungere i limiti di età per andare in pensione. Per non provocare ritardi, potremmo concedere la proroga di queste disposizioni per un anno o un anno e mezzo, impegnandoci a presentare immediatamente una proposta di iniziativa parlamentare per estendere la portata del provvedimento.

ANGELUCCI MARIO. L'onorevole Repossi ha fatto delle riserve riferendosi all'articolo 81 della Costituzione. Io ritengo che lo Stato dovrebbe comunque dare il suo contributo. Nella peggiore delle ipotesi si conceda all'interessato di pagare la propria quota in base al valore della lira a quell'epoca: in questo modo conseguirebbe già un beneficio.

MORELLI. Verrebbe a pagare 24 mila lire e a recuperare 10-15 anni.

BUTTE. Vi sono intere categorie che stanno sistemando la loro posizione nei confronti dell'Istituto di previdenza e nelle convenzioni che si stanno perfezionando si addiuvano a delle sistemazioni bonarie per quanto riguarda l'anzianità. Pertanto mi sembra che se noi aggiungiamo una formula che si riferisca alla situazione dei perseguitati di cui abbiamo parlato, non credo che debbano sorgere questioni di natura finanziaria, ma diamo una indicazione all'Istituto. Siamo nell'ambito discrezionale dell'Istituto che si assume questi oneri.

FERRARA. Qui parliamo solo degli impiegati. Se dobbiamo fare una disposizione a vantaggio dei partigiani e di coloro che sono stati all'estero perché perseguitati dal fascismo, dobbiamo considerare tutti: impiegati e operai. Sono d'accordo con l'onorevole Repossi di preparare una proposta di legge di iniziativa parlamentare che riguardi soltanto questa materia.

DI VITTORIO. Innanzi tutto devo plaudire alla sensibilità umana e politica del nostro Presidente che, leggendoci la lettera di un lavoratore vittima delle persecuzioni fasciste, ha concluso proponendo di reintegrare nel diritto alla pensione questa categoria di cittadini italiani che hanno particolarmente sofferto. Naturalmente credo che il Presidente intenda che l'estensione debba riferirsi anche agli operai.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIM. DELL' 11 MARZO 1954

PRESIDENTE. La lettera è proprio di un operaio.

DI VITTORIO. Allora il provvedimento riguarderebbe tutti i lavoratori senza alcuna distinzione. Io ritengo che si potrebbe prescindere anche dall'articolo 81, in quanto la questione potrebbe essere risolta nell'ambito della Previdenza sociale salvo chiedere allo Stato un contributo *una tantum* per integrare eventualmente la differenza fra i versamenti nominali che sarebbero richiesti agli interessati e la spesa che gli Istituti di previdenza devono sopportare per le prestazioni.

Per evitare che questa leggina vada per le lunghe, si potrebbe incaricare l'ufficio di Presidenza della nostra Commissione di redigere un'apposita proposta di legge da presentare subito.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che un comitato ristretto, nominato dalla Presidenza, provvederà a predisporre il testo della proposta di legge concordemente approvata

(Così rimane stabilito).

Se non vi sono osservazioni possiamo anche stabilire, secondo la proposta del relatore, di adottare il testo della proposta Di Leo, con il termine di cui alla proposta Di Vittorio, unificando le due proposte di legge che sono oggi sottoposte al nostro esame.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Esprimo il parere contrario del Governo, in quanto ritengo che gli interessati, in virtù della proroga stabilita dalla legge del 1951, hanno avuto 18 mesi di tempo per regolarizzare la loro posizione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge Di Leo, integrata con il termine di un anno di cui alla proposta dell'onorevole Di Vittorio:

« Il termine di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518, entro il quale gli impiegati, già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali, avevano facoltà di provvedere al versamento dei contributi assicurativi base, è riaperto per un periodo di un anno dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Si riprende la discussione della proposta di legge dei deputati Graziosi e Marengli: Esenzione dal limite di età, ai nuovi concorsi per posti di sanitario condotto, per i sanitari dichiarati idonei nei concorsi del 1947 e non sistemati. (269).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione della proposta di legge dei deputati Graziosi e Marengli. L'onorevole relatore ha facoltà di leggere gli articoli come risultano dalla nuova formulazione concordata.

ZACCAGNINI, Relatore. L'articolo 1° è così formulato:

ART. 1.

Indipendentemente dal limite massimo d'età ed in deroga al disposto dell'articolo 5 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi per posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, sono ammessi a concorsi per i gradi iniziali, compresi i condotti, tutti i sanitari che nei concorsi banditi nel 1947, e per i quali venne applicata la legge 1° marzo 1949, n. 55, conseguirono l'idoneità, ma non ottennero l'assegnazione di alcun posto messo a concorso.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ZACCAGNINI, Relatore. L'articolo 2° originario è soppresso.

L'articolo 3° che diviene articolo 2, è così formulato.

« La presente legge si applica a tutti i concorsi già banditi ma per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano scaduti i termini per la presentazione delle domande; nonché ai concorsi che saranno banditi entro il 31 dicembre 1957 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo articolo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Mariani: Provvedimento a favore dei lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili. (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato). (506).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Mariani: « Provvedimento a favore dei lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili ».

Riferirò io stesso, brevemente, su questa proposta già approvata dalla X Commissione permanente del Senato.

MORELLI. In linea pregiudiziale, mi permetto far presente che sullo stesso argomento l'onorevole Pastore ed io abbiamo presentato una proposta di legge che prevede una regolamentazione più completa del lavoro dei portieri. Io non so se sia il caso di abbinare la discussione dei due provvedimenti in modo da risolvere una volta per sempre il problema che il senatore Mariani ha affrontato soltanto in parte.

PRESIDENTE. Ai sensi del regolamento, la proposta di legge Pastore-Morelli non avrebbe potuto essere discussa perché pendeva davanti all'altro ramo del Parlamento la proposta del senatore Mariani. Io sarei quindi d'avviso di discutere senz'altro quest'ultima proposta lasciando che quella degli onorevoli Morelli e Pastore compia il suo *iter* normalmente, tanto più che, come l'onorevole Morelli stesso ha detto, il contenuto è differente. A meno che l'onorevole Morelli non insista, nel qual caso potremmo sottoporre il quesito alla Giunta del regolamento.

DI VITTORIO. A parte la considerazione formale, giustamente fatta dal nostro Presidente, vi è anche una questione di carattere più sostanziale su cui desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Morelli che, nella sua veste di dirigente sindacale, è certamente molto sensibile a questo problema, come del resto ha dimostrato presentando una sua proposta di legge. È noto che vi è molta aspettativa nella categoria. Accogliere la proposta di rinvio dell'onorevole collega significherebbe bloccare per parecchio tempo anche il provvedimento di cui alla proposta Mariani che, se non è completo, rappresenta sempre qualche cosa. Pertanto, in nome di quel possibilismo a cui l'onorevole Morelli è certamente attaccato ed in base al proverbio secondo cui « è meglio un uovo oggi che una

gallina domani » io penso che sia senz'altro il caso di approvare la proposta Mariani, salvo ritornare sull'argomento quando esamineremo quella Morelli-Pastore.

MORELLI. Io non ho nessuna difficoltà a dichiararmi possibilista, perché non ho mai domandato altro che le cose possibili e sono sempre stato disposto al compromesso quando ciò significa servire la causa per la quale mi batto. Io mi preoccupo soltanto di dare una soluzione veramente definitiva e completa al problema del trattamento economico e giuridico dei portieri, nel timore che l'approvazione della proposta Mariani non significhi un rinvio *sine die* di quella dell'onorevole Pastore e mia. Comunque se la Commissione, in omaggio al proverbio citato dall'onorevole Di Vittorio, ritiene di non soprassedere alla approvazione della proposta del senatore Mariani, non sarò io ad oppormi.

PRESIDENTE. Da parte mia, come Presidente della Commissione, cercherò di fare in modo che la proposta Pastore-Morelli venga discussa quanto prima.

Come relatore, non ho particolari dichiarazioni da fare, trattandosi di un disegno di legge noto nel suo contenuto. Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo senz'altro all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

I minimi di salario e tutte le indennità corrisposte in denaro previsti in ciascuna provincia, in base ai vigenti contratti integrativi provinciali del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1938 ed aggiornati ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628, spettanti ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti per le case popolari, sono aumentati nella misura del 30 per cento.

(È approvato).

ART. 2.

L'indennità di contingenza, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, aumentata ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1323, prevista per

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIM. DELL'11 MARZO 1954

i lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, è aumentata nella misura del 30 per cento.

(È approvato).

ART. 3.

I valori convenzionali degli elementi attualmente corrisposti in natura (alloggio, luce, riscaldamento, ecc.) e le indennità sostitutive, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1938, sono aumentati a tutti gli effetti di legge e contrattuali nella misura del 50 per cento.

(È approvato).

ART. 4.

Le indennità sostitutive degli elementi non corrisposti in natura, nonché i valori convenzionali degli elementi stessi, sono parificati per il personale femminile alle misure stabilite per il personale maschile.

(È approvato).

ART. 5.

Per i portieri autorizzati ad esercitare altri mestieri nello stabile, i minimi di salario derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli e l'indennità di contingenza potranno essere ridotti in misura non eccedente il 30 per cento.

(È approvato).

ART. 6.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge sono posti a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà, per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori, nei limiti previsti dall'articolo 19 della legge sulla locazione degli immobili urbani 23 maggio 1950, n. 253.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bitossi, Massini e Mancinelli: Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive. (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato). (548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bitossi, Massini e Mancinelli: « Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive ».

Su questa proposta di legge, già approvata dalla X Commissione permanente del Senato, riferirò io stesso.

Nella passata legislatura gli onorevoli Repossi e Fassina presentarono una proposta di legge concernente le ricorrenze festive. Più precisamente si trattava di dare una interpretazione a quella norma che riguardava le feste nazionali nel caso che queste coincidessero con una domenica; per esempio le feste di Natale, del 4 novembre, eccetera.

In quale misura dovevano essere corrisposte le paghe per queste festività?

La questione ebbe un seguito sindacale nel 1951 avendo il 4 novembre coinciso con una domenica. La proposta di legge Repossi-Fassina tendeva ad evitare inconvenienti di interpretazione. Da parte del Senato si è presa ora questa iniziativa allo scopo di dare una interpretazione esatta alla legge 27 maggio 1949 sulle ricorrenze festive. Sono favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MORELLI. Il Senato ha accettato integralmente alcuni nostri emendamenti, per cui viene meno una serie di inconvenienti che prima erano causa di disagio. Sono pertanto favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, è sostituito dal seguente:

Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio) e nel giorno dell'unità nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIM. DELL'11 MARZO 1954

Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

(È approvato).

ART. 2.

Il trattamento stabilito dall'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dovrà essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:

a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;

b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;

c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore;

d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;

e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro.

(È approvato).

ART. 3.

Le disposizioni dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, modificate ed integrate come ai precedenti articoli 1 e 2, si estendono a tutte le ricorrenze festive previste dall'articolo 2 della stessa legge, escluse le domeniche ed i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane, limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati da-

tori di lavoro, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute.

(È approvato).

ART. 4.

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti collettivi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Da varie parti mi si sollecita perché la seduta fissata per domani mattina, per discutere la proposta sull'apprendistato, venga anticipata al pomeriggio di oggi.

Ugualmente, sono stato sollecitato dai coltivatori diretti affinché si discuta il provvedimento riguardante l'estensione, nei loro confronti, del trattamento di malattia. A tal fine ho spedito a tutti i componenti la Commissione una lettera per sapere se siano disposti a convocarsi durante la settimana ventura. Mi si fa presente che sarebbe più opportuno discuterne alla riapertura dei lavori parlamentari.

Vorrei conoscere quali intendimenti ha la commissione in ordine a questi problemi.

MACRELLI. Vorrei proporre di rinviare la discussione delle leggi sull'artigianato e l'apprendistato per dare la possibilità alla Commissione di prendere piena conoscenza delle due proposte di legge. Ricordo che, quando presiedevo la Commissione del lavoro al Senato, furono presentate al nostro esame diverse proposte di legge in materia. Si potrebbero mettere insieme tutte queste proposte per raccogliere un ricco materiale di discussione.

DI VITTORIO. Vorrei ricordare al collega Macrelli, che ora ci onora di appartenere alla nostra Commissione, che intorno a quella massa di proposte noi abbiamo discusso per due o tre anni di seguito, in decine di sedute. Siamo arrivati a una sintesi, che per me, come per altri, è certamente imperfetta. Ma questa sintesi costituisce una base dalla quale si può partire per fare qualche cosa a favore dell'apprendistato. Se ora, torniamo nuovamente sulla questione dovremo discutere ancora per due anni. Io direi di affrontare il problema, magari riservandoci in seguito di migliorare e arricchire la legge.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIM. DELL'11 MARZO 1954

ZACCAGNINI. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole Di Vittorio. Aggiungo che il Senato si occuperà a fondo della questione e certamente apporterà emendamenti; quindi i provvedimenti dovranno ritornare a noi.

CACCIATORE. Io avrei preferito che ci riunissimo domani perché non ho ancora potuto prendere visione del provvedimento.

PRESIDENTE. Vedo che la stragrande maggioranza della Commissione è orientata per tenere una seduta pomeridiana che anticipi quella fissata per domani.

Relativamente poi alla discussione delle proposte che estendono l'assistenza malattia ai coltivatori diretti, mi sembra che la maggioranza sia favorevole ad iniziaria alla ripresa dei lavori parlamentari.

Se non vi sono altre osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto gli onorevoli colleghi che oggi, alle ore 16,30 terremo seduta con l'ordine del giorno previsto per la seduta di domani, che, giusta la precedente decisione, viene anticipata ad oggi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge esaminati nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni e proposte di legge:

« Disposizioni varie in materia di assegni familiari » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (483):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	40
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico della legge sanitaria » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (486):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	40
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Aumento degli assegni familiari alle maestranze addette alle lavorazioni della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (549):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	40
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

GRAZIOSI e MARENGHI: « Esenzione dal limite di età, ai fini dell'ammissione ai nuovi concorsi per posti di sanitario condotto, per i sanitari dichiarati idonei nei concorsi del 1947 e non sistemati » (269):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	40
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

DI LEO, GIGLIA, DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI e FOA: « Riapertura del termine per esercitare la facoltà di provvedere ai versamenti dei contributi assicurativi base di cui all'articolo unico della legge 20 novembre 1951, n. 1518 » (515-340):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	40
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Senatore MARIANI: « Provvedimento a favore dei lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (506):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	40
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Senatori BITOSI, MASSINI e MANCINELLI: « Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (548):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	40
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIM. DELL'11 MARZO 1954

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Angelucci Mario, Barberi, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi, Bettoli, Buttè, Cacciatore, Cappugi, Ceravolo, Chiarolanza, Cremaschi, Curcio, Dazzi, De Marzi, De Meo, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Ferrara, Gatto Caporaso Elena, Gozzi, La Spada, Lizzadri, Macrelli, Maglietta, Marangoni, Melloni, Montelatici, Morelli, Noce Te-

resa, Pavan, Rapelli, Repossi, Roasio, Rubinacci, Santi, Scarpa, Simonini, Storchi, Zaccagnini.

La seduta termina alle 13,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI